

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____
nei locali dell’Azienda Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 c.c., L’AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI DI CATANIA (di seguito denominata Azienda) in persona del Direttore Generale/ Commissario, Dott. _____, nominato con Decreto Assessoriale n. _____ del _____

DA UNA PARTE;

e l’Avvocato _____, iscritto all’albo aziendale nel settore professionale _____, del Foro di _____ (di seguito denominato legale), con studio in _____ in Via _____ Pec. _____

DALL’ALTRA;

PREMESSO CHE

Con atto deliberativo del _____, n. _____ è stato incaricato di rappresentare e difendere l’Azienda innanzi l’autorità giudiziaria _____ in relazione al ricorso/atto di citazione notificato ____/____/____ ad istanza di _____;

Le parti con l’odierno atto intendono consensualmente determinare il compenso e le modalità di svolgimento dell’incarico di difesa e patrocinio giudiziario e/o stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Durata e determinazione del compenso

Il legale si impegna ad applicare e percepire i compensi professionali per l’incarico affidato e di cui alla presente convenzione, nei limiti e nelle modalità previste dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di incarichi legali, approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020 e comunque individuate con la deliberazione d’incarico, che qui si intendono riportati, trascritti ed accettati senza alcuna riserva.

Il legale per la causa oggetto della presente convenzione e per tutta l’attività espletata nel presente grado di giudizio si impegna a richiedere, quale compenso professionale, un importo definito tra le parti sulla scorta di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e dei parametri specifici per la determinazione dei compensi di cui alle tabelle allegate al medesimo, mediante liquidazione dei compensi esclusivamente entro i valori minimi, con applicazione pertanto della massima riduzione sui valori medi di liquidazione contemplati nei suddetti parametri, che il legale dichiara di ritenere equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro da svolgere.

Il legale è consapevole ed accetta, senza alcuna riserva, che il compenso verrà corrisposto tenendo conto dell’attività effettivamente svolta nel procedimento, siccome documentata ed indicata nel dettaglio nello

schema di sintesi del giudizio che il difensore è tenuto a trasmettere unitamente agli atti del giudizio. Il difensore, inoltre, accetta che, in caso di liquidazione giudiziale delle spese in misura superiore all'onorario previsto in delibera, potrà chiedere l'eventuale differenza solo se l'importo liquidato risulti corrisposto all'azienda dalla parte soccombente.

Il professionista deve fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; la misura del compenso è accettata dalle parti come da deliberazione d'incarico, nella misura indicata in preventivo e comunque entro e non oltre i minimi di cui al D.M.n.55/2014; va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente e sarà corrisposto a tacitazione piena e definitiva di ogni avere per l'incarico professionale conferito. Su richiesta scritta e documentata del professionista potranno essere liquidate le spese non imponibili quali ad esempio bolli, marca etc.. In ogni caso il professionista, a conclusione del giudizio o in caso di transazione sarà, comunque, tenuto all'adeguamento delle competenze al valore effettivo e sostanziale della controversia.

2. Aggiornamenti in corso di causa

Il legale si impegna a relazionare ed a tenere costantemente informata l'Azienda circa l'attività difensiva di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia verbali, supportati da eventuali riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. Il professionista si impegna, altresì, a fornire al Servizio Legale dell'Azienda gli atti iniziali della causa, i verbali di udienza, le memorie depositate e gli eventuali altri atti e/o documentazione relativi alla controversia in oggetto, per ciascuna fase prevista dal D.M. n. 55 del 10.03.2014.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione del contenzioso. L'azienda resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere eventualmente fornito. Qualora richiesto, ai fini di fornire chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica e difensiva idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, anche con riferimento al recupero delle somme, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunzie giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e comunque entro i termini previsti dall'art.10 del Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n.622/2020, che il professionista dichiara di conoscere ed accettare nella sua interezza.

3. Conflitto interessi

Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso, anche con altri professionisti associati, comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con la controparte sopraindicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.



Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

4. Attività delegate dal legale incaricato

Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti esterni allo studio l'adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Azienda. La scelta di un eventuale domiciliatario ricade unicamente sul legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Azienda committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda. Le modalità di scelta e gestione sono regolamentate dall'art. 13 comma 6 del Regolamento Aziendale.

5. Revoca/rinuncia incarico

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata o a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 1.

Il legale ha la facoltà di rinunciare al mandato, con il diritto al rimborso delle spese sostenute, documentate ed al compenso per l'attività/fase processuale espletata, da determinarsi nei limiti indicati dal precedente punto 1, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

L'Azienda si obbliga a fornire, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare d'incarico, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020.

L'Azienda, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole previste dagli artt. 1, 4 e 5.

L'AZIENDA

IL PROFESSIONISTA